

R.G.LAV. 13/24



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | | |
|-------------|---------|-----------|------------------------|
| 1. Dott. | Ugo | Cingano | Presidente |
| 2. Dott.ssa | Camilla | Gattiboni | Consigliere |
| 3. Dott. | Marco | Vezzani | Consigliere Ausiliario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** in grado di appello iscritta a ruolo in data 09.04.2024 al n. 13/2024 **R.G. LAVORO** promossa con ricorso d.d. 09.04.2024

DA

██ (P. IVA. ██████████), rappresentata e difesa, dall' avv. ██████████ (C.F.: PRDGPL58B02L781Fì), dall'avv. ██████████ (C.F.: ██████████) entrambi del Foro di Verona, dall'avv. ██████████ (C.F.: ██████████) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████, sito in Verona, via d'██████████ come da mandato telematico in atti

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. (C.F.: 80078750587 - P. IVA 02121151001), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall' Avv. ██████████ (C.F.: ██████████) e dall'Avv.



██████████ (C.F.: ██████████) ed elettivamente domiciliato, a ██████████, al 13/2024
fini del presente giudizio, in Trento ██████████, come da mandato telematico in
atti

APPELLATA

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

Per le ragioni ed i motivi di gravame come sopra sviluppati la sentenza qui impugnata merita dunque d'essere competentemente riformata, con conseguente accoglimento delle domande proposte ad opera di parte odierna appellante nel contesto del ricorso di prime cure di cui si tratta. Domande che qui di seguito si ritrascrivono, per trasposizione letterale dalle conclusioni dell'atto di ricorso in oggetto: "... nel merito in via principale nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla scrivente difesa in via preliminare, accertata la genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative delle operatrici ██████████

██████████, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o comunque l'inesigibilità dell'avviso di addebito opposto." Il tutto, con vittoria delle spese, quanto al grado d'appello ed a quelle del primo grado.

DI PARTE APPELLATA:

si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, voglia Nel merito: rigettare l'appello proposto e tutte le domande avanzate nei confronti dell'INPS dalla società cooperativa opponente odierna parte appellante, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto e non provate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro n. 9 del 16.1.2024, con condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese legali del giudizio.



4.

FATTO

Come ben descritto nella parte iniziale della sentenza, la società [REDACTED] (società cooperativa sociale onlus) proponeva opposizione ex art. 24 co.4 d.lgs. 26.2.1999 n. 46, innanzi al GDL di Trento, avverso l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con L. 30.7.2010, n. 122 n. 412 2021 00000983 80 000 (doc. 1 fasc. ric.), con cui l'I.N.P.S. pretendeva, in relazione al periodo novembre 2015 – dicembre 2020, il pagamento di contributi, interessi e sanzioni civili, per complessivi € 92.026,22, in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti.

La causa petendi sottesa alle pretese contributive avanzate dall'I.N.P.S. con l'avviso opposto è costituita dall'asserita natura subordinata delle prestazioni svolte in apparente riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati, quanto meno formalmente, dalla società qui opponente con:

- [REDACTED] nell'ambito del periodo da aprile a luglio 2016;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da gennaio 2017 a dicembre 2020;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da febbraio 2017 a settembre 2019 ;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da novembre 2015 a maggio 2019;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da luglio ad agosto 2016;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da febbraio 2107 a dicembre 2020;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da maggio a novembre 2016;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da settembre 2016 a novembre 2020;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da aprile 2017 a gennaio 2019;
- [REDACTED] nell'ambito del periodo da novembre 2015 a giugno 2016.

Lo si evince chiaramente dal richiamo, contenuto nell'avviso di addebito opposto, al verbale unico di accertamento e notificazione ispettivo INL n. 2020005258/DDDL del 25.9.2020 (doc. 3 fasc. conv.), il quale, a sua volta, richiama il verbale unico di accertamento e notificazione del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. SO21/2018/162190/24.1/A.G./OS del 16.3.2018 (doc. 2 fasc. ric.), in cui le ispettrici del lavoro hanno ritenuto che i rapporti di lavoro instaurati mediante i suddetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa in realtà "presentano i connotati del lavoro subordinato".

L'opposizione si fondava sui seguenti motivi:

- 1) "inefficacia" del verbale unico di accertamento e notificazione del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento n. SO21/2018/162190/24.1/A.G./OS del 16.3.2018 per violazione del termine ex art. 14 L. 24.11.1981, n. 689;
- 2) riconducibilità e conformità delle prestazioni di lavoro svolte dai dieci soggetti indicati nel verbale di accertamento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati



dagli stessi soggetti con la società qui opponente.

Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda.

All'esito dell'istruttoria solo documentale anche per quanto concerne le dichiarazioni rese in sede ispettiva, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale rigettava l'opposizione. Quanto al punto 1) riteneva inesistente la violazione del termine (questione non oggetto di appello).

Circa il punto 2) all'esito di dettagliata disamina giurisprudenziale e di fatto in ordine allo svolgimento dei rapporti, riteneva che non potesse trovare accoglimento la difesa dell'opponente pur in presenza di un assoggettamento gerarchico attenuato o quasi "evanescente", insussistenza di un obbligo delle lavoratrici di accettare l'incarico di lavoro, e in sostanza per la presenza di una subordinazione, seppur "attenuata", e il ruolo di datore di lavoro della cooperativa svolto " in via tendenziale".

██████████ appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma.

Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.

MOTIVI

Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui *"Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse"*: cass.3126/21.

L'appello è fondato a meritevole di accoglimento.

Va invero osservato che la stessa motivazione si esprime sovente con modalità per così dire "attenuate" in relazione ai vari elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, anche per la circostanza singolare, e si potrebbe dire "tipizzante" di questa categoria di rapporto lavorativo, rappresentata dalla presenza di tre soggetti: la cooperativa, il prestatore d'opera, il cliente destinatario della prestazione.

Senza necessità di seguire l'ordine espositivo dell'atto d'appello, nel quale si ravvisa un susseguirsi di motivi non sempre organicamente collocati, osserva la Corte che tutti, suddivisi per argomento, sono sostanzialmente impostati nel senso di un errore di valutazione delle risultanze probatorie di causa.



Il tutto senza trascurare il principio secondo cui *In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è sindacabile in Cassazione la sola individuazione dei criteri generali ed astratti che presiedono alla differenziazione delle contrapposte figure, mentre è questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune di vizi e giuridici, l'accertamento in concreto dell'effettiva natura del rapporto.* Cass. 9168/2003

attenuata. Nella fattispecie, peraltro, la stessa disponibilità appare ulteriormente sfumata rispetto all'ipotesi vagliata dalla SC, in quanto non si verte in fattispecie di prestazioni ad intervalli tra una e l'altra (ipotesi del giornalista, cass. 27608/2006), ma addirittura in situazione in cui il prestatore può rifiutare, senza contestazione disciplinari di sorta (come invece avverrebbe nel caso del giornalista), il lavoro;

b)conferendo rilevanza alla possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, proprio con riferimento al lavoro a domicilio, laddove occorre piuttosto verificare se *“tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi in tal caso tanti contratti di lavoro autonomo per quante le singole commesse”* Cass. 10007/2013.

Analogamente, seppur in materia di ripartizione dell'onere della prova *Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso* (Cass. 7747/2011).

All'esito di questa prima analisi si può ritenere accertata la possibilità attribuita al prestatore di accettare o rifiutare i singoli incarichi.

Sub 4.3)Valorizzazione della figura “familiare” rispetto a quella di una “impresa di servizi assistenziali”.

Sub 4.4) autonomia di scelte.

Sub 4.5) qualificazione contrattuale.

Si tratta di motivi analoghi da esaminare congiuntamente.

I riscontri probatori.

Le indicazioni di [REDACTED] consistevano solo nel nome dell'assistito, la stanza e il letto... ho trovato un parente che mi dava le indicazioni di massima (teste [REDACTED]);

I familiari mi davano sempre le indicazioni in dettaglio (teste [REDACTED]);

Privata Assistenza mi ha dato indicazioni molto vaghe...sono stati i familiari ad indicarmi cosa c'era da fare (teste [REDACTED]);

mi rapporto con la famiglia e concordo con la famiglia l'orario da svolgere (teste [REDACTED]); ed analogamente gli altri testi.



Nel merito.

Difettano nella sostanza vere e proprie funzioni di controllo ed organizzative da parte del supposto datore di lavoro, sostanziandosi l'aspetto organizzativo vero e proprio solo a seguito del contatto con le persone a vantaggio delle quali doveva svolgersi l'attività di assistenza.

Sempre dalle deposizioni testimoniali emerge che le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni erano rimessi alle famiglie degli assistiti alle quali spettavano anche le specifiche indicazioni sulle modalità di assistenza.

La cooperativa forniva soltanto dati ben riconducibili nell'ambito di una agenzia interinale di lavoro, quali le generalità degli assistiti, la loro ubicazione, indicazioni di massima della durata.

Si riscontrano ancora le situazioni soattive alla configurazione di subordinazione delineate nelle massime di cui sopra.

Parte appellante condivisibilmente valorizza l'efficacia probatoria anche del "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto contrattuale stipulato, posto che detto nomen, appunto ai fini della qualificazione di un rapporto lavorativo come autonomo o subordinato, assume particolare rilievo probatorio proprio in quei casi in cui i caratteri differenziali tra le due figure appaiono alquanto fievoli, essendo dovere del giudice accertare con il maggior grado di certezza possibile se il contenuto contrattuale formale corrisponda alla realtà fattuale, cioè previa attenta verifica della concreta fase di attuazione del rapporto (cfr ad es. Cass. 13844/2004).

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (per quest'ultimo il fondamentale requisito della subordinazione - configurandosi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - deve essere apprezzato concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione) non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Ed anzi, quando sia la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo ancor più accurato sulla volontà espressa in sede di



costituzione del rapporto.

Conforme l'orientamento di legittimità: *Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse.*).cass. 35687/2021

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sé valore determinante. Cass. 12364/2003.

Sub 7)Indici sussidiari.

Anche sotto tale profilo ritiene la Corte che difetti una prova chiara certa e incontestabile nella prospettiva di un rapporto di lavoro subordinato.

a)rischio economico- autonomia organizzazione imprenditoriale.

La natura della prestazione come appare ovvio non richiede una specifica dotazione strumentale, essendo questa costituita, se così si può dire, dalla stessa persona che presta assistenza, avvalendosi di piccoli accessori di uso comune in tutte le famiglie nonché delle proprie forse fisiche, che rappresentano appunto lo “strumento” tipico .



Sotto il profilo economico del resto è emerso dall'istruttoria che non vi era garanzia di chiamata, dipendendo questa dalla esistenza di richieste.

b)Corrispettivo.

Non è provato che esso fosse predeterminato per tutto l'arco temporale possibile ma solo per il lavoro diurno.

Tuttavia va rammentato che questo elemento non è decisivo dal momento che *requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) - oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro; il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto correttamente qualificato contrattualmente nell'ambito del lavoro autonomo - in relazione alla piena autonomia delle modalità di esecuzione, nell'ambito delle direttive impartite, pur in presenza di un compenso fisso giornaliero e di un obbligo di esclusiva - un'attività di supervisione delle officine produttive della convenuta, di gestione del magazzino, di controllo di qualità e di ispezione presso i fornitori): cass. 11936/2000. Conforme Cass. 136/1992.*

c)Coesistenza di altre attività.

Di ciò vi è riscontro quantomeno in una deposizione testimoniale (Pasychnic) e ciò appare compatibile (come si è visto in precedenza) con la facoltà del prestatore di rifiutare liberamente, senza incorrere in sanzioni (del che non vi è prova), le offerte di lavoro, indipendentemente dai motivi (taluno ha anche dichiarato dei rifiuti per mancato gradimento nei confronti dei soggetti cui prestare assistenza).

d)Potere disciplinare.



Anche questo elemento caratterizzante il rapporto di subordinazione è risultato assolutamente assente, concretizzantesi il ruolo della cooperativa in semplici direttive di massima all'inizio della prestazione, in assenza di qualsiasi successiva attività vigilanza o controllo diretto sull'espletamento delle attività.

Considerato quindi che:

- i giorni e gli orari di lavoro dipendevano dalle richieste degli assistiti;
 - i soggetti potevano rifiutare di rendere la prestazione;
 - non vi è traccia di attività di controllo della prestazione;
 - è risultato assente qualsiasi iniziativa disciplinare;
 - il prestatore poteva contemporaneamente svolgere altri incarichi in autonomia, non connessi con la cooperativa;
 - non vi era predeterminazione di compenso per l'attività notturna o comunque straordinaria;
 - non vi è prova di una effettiva attività di organizzazione del lavoro, tradottasi in semplici direttive;
 - nemmeno vi è prova delle necessità di giustificare eventuali assenze;
- ebbene, dalla sommatoria di tutti questi elementi, o meglio dalla carenza degli elementi essenziali ma anche di quelli c.d. sussidiari atti alla individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, le pretese contributive di INPS appaiono prive di titolo.
- Tutto quanto precede integra pertanto una valutazione di fatto effettuata sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale.

Ogni altro profilo di impugnazione resta assorbito.

SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere interamente compensate, come avvenne in primo grado, attesa la particolarità ed opinabilità delle questioni trattate, con orientamento giurisprudenziale non uniformato.

p.q.m.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 13/2024 RG LAV, in riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n. 9/2024 pubblicata in data 16.01.2024, così provvede:

- 1)accerta la illegittimità dell'avviso di addebito dell'INPS n. 412 2021 0000098380 000 di € 92.026,22 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese da INPS a titolo di contributi e sanzioni civili;



2)compensa interamente tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.

Trento 14.11.2024

Pres.est.

Dr. Ugo Cingano



